



La nuova **Assistenza Forense**

PRESENTAZIONE

Il 1° gennaio 2016 entrerà in vigore il nuovo Regolamento per l'Assistenza.

Si tratta di un pacchetto di norme che, attraverso lo stanziamento di oltre 60 milioni di euro l'anno, introduce misure per avvocati in difficoltà economica, a sostegno della salute e della professione dei legali italiani e a favore delle loro famiglie.

E' un traguardo storico per l'Avvocatura che, grazie a questo nuovo e moderno sistema di welfare, disporrà di strumenti operativi a fronte di uno scenario economico che, nonostante i segnali di ripresa, risulta ancora molto penalizzante per i liberi professionisti.

E' un cambio di passo netto che dà concretezza alla nostra volontà di spostare il baricentro dalla semplice previdenza all'assistenza, sia passiva che attiva.

Un doveroso ringraziamento va pertanto al Comitato dei Delegati e ai Ministeri vigilanti per averci consentito di rendere operativo in tempi stretti questo nuovo Regolamento.

*Avv. Nunzio Luciano
Presidente Cassa Forense*

INDICE

Prestazioni in caso di bisogno

Erogazioni in caso di bisogno individuale	pag.	5
Trattamenti a favore degli ultraottantenni	pag.	6
Trattamenti a favore degli ultrasessantenni invalidi civili	pag.	7

Prestazioni a sostegno della famiglia

Erogazioni in favore dei superstiti e dei titolari di pensione diretta cancellati dagli albi, indiretta o di reversibilità	pag.	8
Erogazioni in caso di familiari non autosufficienti, portatori di handicap o di malattie invalidanti	pag.	9
Borse di studio per gli orfani degli iscritti	pag.	10
Borse di studio per i figli degli iscritti	pag.	11
Trattamenti a sostegno della genitorialità	pag.	12

Prestazioni a sostegno della salute

Copertura dei gravi eventi morbosi e dei grandi interventi chirurgici.....	pag.	13
Convenzioni con case di cura, istituti termali, cliniche odontoiatriche	pag.	14
Interventi di medicina preventiva	pag.	15
Polizze assistenza per lunga degenza, premorienza e infortuni	pag.	16
Convenzioni per l'attivazione di prestiti ipotecari vitalizi	pag.	17
Contributo per spese di ospitalità in istituti per anziani, per malati cronici o lungodegenti	pag.	18
Contributo per spese di assistenza infermieristica domiciliare temporanea	pag.	19

Prestazioni a sostegno della professione

Assistenza indennitaria	pag.	20
Convenzioni per ridurre i costi e agevolare l'esercizio della professione	pag.	21
Assistenza in caso di catastrofe o calamità naturali	pag.	22
Agevolazioni per l'accesso al credito	pag.	23
Agevolazioni per la concessione di mutui	pag.	24
Agevolazioni per l'accesso al credito mediante la cessione del quinto della pensione ...	pag.	25
Contributi o convenzioni per la fruizione di asili nido e scuole materne e altre iniziative per favorire la conciliazione fra attività professionale e impegni familiari e lo sviluppo economico dell'Avvocatura	pag.	26
Agevolazioni per l'accesso al credito finalizzato all'avviamento dello studio professionale o per la costituzione di nuovi studi associati o società tra professionisti .	pag.	27
Organizzazione di corsi qualificanti	pag.	28
Borse di studio per l'acquisizione del titolo di specialista, di cassazionista e per l'acquisizione di specifiche competenze professionali	pag.	29
Contribuzione finalizzata all'attenuazione delle difficoltà all'esercizio della professione	pag.	30

Prestazioni per spese funerarie

Rimborso spese funerarie	pag.	31
--------------------------------	------	----

1	PRESTAZIONI IN CASO DI BISOGNO
Provvidenza	Art. 2, lettera a) EROGAZIONI IN CASO DI BISOGNO INDIVIDUALE
Beneficiari	– Avvocati iscritti all’Albo
Presupposti	– Situazione di grave difficoltà economica, causata da eventi straordinari, involontari e non prevedibili
Requisiti	– Non aver ottenuto dalla Cassa, per lo stesso evento, altre prestazioni assistenziali in caso di bisogno o a sostegno della famiglia o della salute – Non aver ottenuto dalla Cassa, nel medesimo anno civile, erogazioni a favore di ultraottantenni [art. 2, lett. b), Reg.] o a favore di invalidi civili [art. 2, lett. c), Reg.] – Regolarità comunicazioni reddituali alla Cassa
Misura contributo	– Non superiore, salvo casi eccezionali, al doppio della pensione minima erogata dalla Cassa nell’anno precedente quello della domanda – Il trattamento è reiterabile una sola volta ove la difficoltà economica, determinata dal medesimo evento, si protragga nell’anno successivo e, in tale caso, non potrà superare l’importo della pensione minima erogata dalla Cassa nell’anno precedente quello della domanda
Forma della domanda	– Domanda dell’interessato, con allegata documentazione giustificativa, inoltrata in via telematica o cartacea (raccomandata a.r.): → direttamente - oppure → tramite il Consiglio dell’Ordine di appartenenza che, sulla base dell’istruttoria svolta, allegnerà una proposta di erogazione
Termini procedimento	– 90 giorni decorrenti: → dal ricevimento della domanda → dalla data di ricevimento della domanda regolarizzata o integrata in caso di domanda incompleta → dalla modificazione di elementi essenziali della domanda da parte dell’istante
Note	– La Giunta Esecutiva delibera autonomamente in ordine alla sussistenza dei requisiti e alla misura del contributo, motivando il mancato accoglimento, totale o parziale

2	PRESTAZIONI IN CASO DI BISOGNO
Provvidenza	Art. 2, lettera b) TRATTAMENTI A FAVORE DEGLI ULTRAOTTANTENNI
Beneficiari	– Titolari di pensione diretta a carico della Cassa
Presupposti	– 80 anni compiuti
Requisiti	– Non essere titolari di altri trattamenti pensionistici – Essere cancellati dagli Albi – Avere un reddito imponibile dell'anno antecedente quello della domanda non superiore al doppio della pensione minima erogata dalla Cassa nell'anno che precede quello della domanda – Non aver ottenuto dalla Cassa, nel medesimo anno civile, erogazioni in caso di bisogno individuale [art. 2, lett. a), Reg.] o a favore invalidi civili [art. 2, lett. c), Reg.] – Non aver ottenuto dalla Cassa, per il medesimo evento, altre prestazioni assistenziali previste dal regolamento
Misura contributo	– Determinata di anno in anno dal CdA e non superiore all'ammontare della pensione minima erogata dalla Cassa nell'anno precedente quello della domanda – Trattamento reiterabile anno per anno in presenza dei requisiti previsti
Forma della domanda	– Domanda dell'interessato inoltrata in via telematica o cartacea (raccomandata a.r.), direttamente o tramite il Consiglio dell'Ordine territorialmente competente in relazione alla residenza del richiedente, con allegata copia della dichiarazione dei redditi presentata nell'anno antecedente quello della domanda e documentazione giustificativa – La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 30 giugno di ciascun anno anche da coloro che maturino il requisito anagrafico nel medesimo anno civile
Termini procedimento	– 90 giorni decorrenti: → dal ricevimento della domanda → dalla data di ricevimento della domanda regolarizzata o integrata in caso di domanda incompleta → dalla modificazione di elementi essenziali della domanda da parte dell'istante
Note	

3	PRESTAZIONI IN CASO DI BISOGNO
Provvidenza	Art. 2, lettera c) TRATTAMENTI A FAVORE DEGLI ULTRASETTANTENNI INVALIDI CIVILI
Beneficiari	– Titolari di pensione diretta a carico della Cassa
Presupposti	– 70 anni compiuti
Requisiti	– Essere cancellati dagli Albi – Essere in possesso di certificato di invalidità civile al 100% – Non essere titolari di assegno di accompagnamento – Avere un reddito imponibile dell'anno antecedente quello della domanda non superiore al doppio della pensione minima erogata dalla Cassa nell'anno che precede quello della domanda – Non aver ottenuto dalla Cassa, nel medesimo anno civile, erogazioni in caso di bisogno individuale [art. 2, lett. a), Reg.] o a favore di ultraottantenni [art. 2, lett. b), Reg.] – Non aver ottenuto dalla Cassa, per il medesimo evento, altre prestazioni assistenziali previste dal regolamento
Misura contributo	– Determinata di anno in anno dal CdA e non superiore all'ammontare della pensione minima erogata dalla Cassa nell'anno precedente quello della domanda – Trattamento reiterabile anno per anno in presenza dei requisiti previsti
Forma della domanda	– Domanda dell'interessato inoltrata in via telematica o cartacea (raccomandata a.r.), direttamente o tramite il Consiglio dell'Ordine territorialmente competente in relazione alla residenza del richiedente, con allegata copia della dichiarazione dei redditi presentata nell'anno antecedente quello della domanda e documentazione giustificativa – La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 30 giugno di ciascun anno anche da coloro che maturino il requisito anagrafico nel medesimo anno civile
Termini procedimento	– 90 giorni decorrenti: → dal ricevimento della domanda → dalla data di ricevimento della domanda regolarizzata o integrata in caso di domanda incompleta → dalla modificazione di elementi essenziali della domanda da parte dell'istante
Note	

4	PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA
Provvidenza	Art. 6, lettera a) EROGAZIONI IN FAVORE DEI SUPERSTITI E DEI TITOLARI DI PENSIONE DIRETTA CANCELLATI DAGLI ALBI, INDIRETTA O DI REVERSIBILITÀ
Beneficiari	– Familiari* conviventi dell'iscritto o del pensionato deceduto – Convivente <i>more uxorio</i> risultante dallo stato di famiglia dell'iscritto o del pensionato deceduto – Titolari di pensione diretta cancellati dagli Albi, indiretta e di reversibilità
Presupposti	– Situazione di difficoltà economica, tale da non consentire di farvi fronte con i propri mezzi, determinata da evento non prevedibile e non causato da comportamento volontario
Requisiti	– ISEE non superiore a € 30.000
Misura contributo	– Non superiore all'ammontare della pensione minima erogata dalla Cassa nell'anno precedente quello della domanda – Trattamento reiterabile una sola volta per lo stesso evento – In presenza di più richiedenti facenti parte dello stesso nucleo familiare l'ammontare dell'erogazione potrà essere aumentato del 20% per ogni componente del nucleo familiare oltre il richiedente
Forma della domanda	– Domanda dell'interessato, inoltrata in via telematica o cartacea (raccomandata a.r.), direttamente o tramite il Consiglio dell'Ordine territorialmente competente in relazione alla residenza del richiedente, corredata della prescritta documentazione – Utilizzo esclusivo del modulo predisposto e approvato dal CdA
Termini procedimento	– 90 giorni decorrenti: → dal ricevimento della domanda → dalla data di ricevimento della domanda regolarizzata o integrata in caso di domanda incompleta → dalla modificazione di elementi essenziali della domanda da parte dell'istante
Note	– *Coniuge, parenti di primo e secondo grado e soggetti di cui all'art.433 c.c., se e in quanto a carico del defunto

5	PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA
Provvidenza	Art. 6 lettera b) EROGAZIONI IN CASO DI FAMILIARI NON AUTOSUFFICIENTI, PORTATORI DI HANDICAP O DI MALATTIE INVALIDANTI
Beneficiari	– Iscritti alla Cassa
Presupposti	– Assistenza in via esclusiva del coniuge, dei figli o dei genitori con invalidità grave prevista dall'art. 3 comma 3 L. 104/1992 che non siano ricoverati a tempo pieno
Requisiti	– Invalidità attestata da certificazione rilasciata da apposita commissione ASL o accertata con provvedimento giudiziale definitivo – ISEE non superiore a € 50.000 sia dell'assistito che dell'iscritto – Regolarità comunicazioni reddituali alla Cassa
Misura contributo	– Non superiore al 50% dell'ammontare della pensione minima erogata dalla Cassa nell'anno precedente quello della domanda*
Forma della domanda	– Domanda dell'interessato inoltrata in via telematica o cartacea (raccomandata a.r.), direttamente o tramite il Consiglio dell'Ordine cui è iscritto, corredata della prescritta documentazione – Utilizzo esclusivo del modulo predisposto e approvato dal CdA
Termini procedimento	– 90 giorni decorrenti: → dal ricevimento della domanda → dalla data di ricevimento della domanda regolarizzata o integrata in caso di domanda incompleta → dalla modificazione di elementi essenziali della domanda da parte dell'istante
Note	– *Provvidenza erogabile a un solo beneficiario per assistito nell'ambito del medesimo nucleo familiare

6	PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA
Provvidenza	Art. 6, lettera c) BORSE DI STUDIO PER GLI ORFANI DEGLI ISCRITTI
Beneficiari	– Orfani degli iscritti
Presupposti	– Titolarità di pensione di reversibilità o indiretta erogata dalla Cassa
Requisiti	– Età inferiore a 26 anni – Frequenza di scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado o di università e istituti a essa equiparati – In regola con il corso di studi frequentato* – ISEE non superiore a € 30.000
Misura contributo	– Determinata nel bando annuale deliberato dal CdA
Forma della domanda	– Domanda dell'interessato inoltrata in via telematica o cartacea (raccomandata a.r.), direttamente o tramite il Consiglio dell'Ordine territorialmente competente in relazione alla residenza del richiedente, corredata della prescritta documentazione – Utilizzo esclusivo del modulo predisposto e approvato dal CdA
Termini procedimento	– Fissati nel bando
Note	– *Si considerano in regola coloro che frequentano la scuola dell'obbligo. Per la scuola secondaria di secondo grado si considerano in regola coloro che siano, nel quinquennio, respinti per non più di un anno. Per il corso universitario si considerano in regola coloro che abbiano superato almeno i 4/5 degli esami previsti per ciascun anno accademico e che comunque non siano oltre il primo anno fuoricorso

7	PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA
Provvidenza	Art. 6, lettera d) BORSE DI STUDIO PER I FIGLI DEGLI ISCRITTI
Beneficiari	– Figli degli iscritti
Presupposti	
Requisiti	– Età inferiore a 26 anni – Frequenza di un corso di studi universitario – In regola con il corso di studi frequentato* – ISEE non superiore a € 30.000 – Regolarità comunicazioni reddituali dell'iscritto alla Cassa
Misura contributo	– Determinata nel bando annuale deliberato dal CdA
Forma della domanda	– Domanda dell'interessato inoltrata in via telematica o cartacea (raccomandata a.r.), direttamente o tramite il Consiglio dell'Ordine territorialmente competente in relazione alla residenza del richiedente, corredata della prescritta documentazione – Utilizzo esclusivo del modulo predisposto e approvato dal CdA
Termini procedimento	– Fissati nel bando
Note	– *Si considerano in regola coloro che abbiano superato almeno i 4/5 degli esami previsti per ciascun anno accademico con una media di votazione non inferiore a 27/30 e che comunque non siano oltre il primo anno fuoricorso

8	PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA
Provvidenza	Art. 6, lettera e) TRATTAMENTI A SOSTEGNO DELLA GENITORIALITÀ
Beneficiari	– Iscritti alla Cassa
Presupposti	
Requisito	– Regolarità comunicazioni reddituali alla Cassa
Misura contributo	– Determinato nel bando annuale deliberato dal CdA
Forma della domanda	– Domanda dell'interessato inoltrata in via telematica o cartacea (raccomandata a.r.), direttamente o tramite il Consiglio dell'Ordine cui è iscritto, corredata della prescritta documentazione – Utilizzo esclusivo del modulo predisposto e approvato dal CdA
Termini procedimento	– Fissati nel bando
Note	

9	PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELLA SALUTE
Provvidenza	Art. 10, lettera a) COPERTURA DEI GRAVI EVENTI MORBOSI E DEI GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI
Beneficiari	– Iscritti alla Cassa, compresi i pensionati ancora iscritti agli Albi
Presupposti	– Gravi eventi morbosi e grandi interventi chirurgici previsti nella polizza
Requisiti	– Regolarità comunicazioni reddituali alla Cassa
Misura contributo	– Misura e modalità stabilite nella polizza
Forma della domanda	– Domanda dell'interessato alla compagnia di assicurazione, corredata della documentazione prevista in polizza
Termini procedimento	– Fissati nella polizza
Note	– Possibilità per l'iscritto, con onere a proprio carico, di estendere volontariamente la copertura: → per eventuali prestazioni integrative → ai familiari conviventi

10	PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELLA SALUTE
Provvidenza	Art. 10, lettera b) CONVENZIONI CON CASE DI CURA, ISTITUTI TERMALI, CLINICHE ODONTOIATRICHE
Beneficiari	– Iscritti alla Cassa, compresi i pensionati ancora iscritti agli Albi
Presupposti	– Necessità di ricorrere a prestazioni o ricoveri in case di cura, a cicli di cure termali e a cure odontoiatriche
Requisiti	– Regolarità comunicazioni reddituali alla Cassa
Misura contributo	– Facilitazioni e sconti per prestazioni erogate in regime di convenzione alle condizioni ivi previste
Forma della domanda	– Modalità previste nelle convenzioni
Termini procedimento	
Note	

11	PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELLA SALUTE
Provvidenza	Art. 10, lettera c) INTERVENTI DI MEDICINA PREVENTIVA
Beneficiari	– Iscritti alla Cassa, compresi i pensionati ancora iscritti agli Albi
Presupposti	– Prestazioni cliniche, sanitarie o diagnostiche finalizzate a prevenire l'insorgenza di patologie
Requisiti	– Regolarità comunicazioni reddituali alla Cassa
Misura contributo	– Facilitazioni e sconti per prestazioni erogate in regime di convenzione alle condizioni ivi previste o attraverso la stipula di polizza collettiva con onere in tutto o in parte a carico della Cassa
Forma della domanda	– Modalità previste nella convenzione/polizza
Termini procedimento	
Note	

12	PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELLA SALUTE
Provvidenza	Art. 10, lettera d) POLIZZE ASSISTENZA PER LUNGA DEGENZA, PREMORIENZA E INFORTUNI
Beneficiari	– Iscritti alla Cassa, compresi i pensionati ancora iscritti agli Albi
Presupposti	– Condizioni di non autosufficienza, infortuni e decesso dell'iscritto
Requisiti	– Regolarità comunicazioni reddituali alla Cassa
Misura contributo	– Determinata nelle polizze
Forma della domanda	– Modalità previste nelle polizze
Termini procedimento	
Note	

13	PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELLA SALUTE
Provvidenza	Art. 10, lettera e) CONVENZIONI PER L'ATTIVAZIONE DI PRESTITI IPOTECARI VITALIZI
Beneficiari	– Iscritti alla Cassa e pensionati anche non iscritti
Presupposti	– Proprietà di immobile da parte del richiedente
Requisiti	
Misura contributo	
Forma della domanda	
Termini procedimento	
Note	– Disciplina di dettaglio prevista dalla L. n.248/2005 e dalla L. n.44/2015

14	PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELLA SALUTE
Provvidenza	Art. 10, lettera f) CONTRIBUTO PER SPESE DI OSPITALITÀ IN ISTITUTI PER ANZIANI, PER MALATI CRONICI O LUNGODEGENTI
Beneficiari	– Iscritti alla Cassa – Titolari di pensione a carico della Cassa
Presupposti	– Ospitalità in istituti per anziani, malati cronici e lungodegenti – Spese di ospitalità non soggette a rimborso parziale o totale da parte di altri Enti assistenziali pubblici o privati
Requisiti	– Per gli iscritti: regolarità comunicazioni reddituali alla Cassa
Misura contributo	– Determinata nel bando annuale deliberato dal CdA
Forma della domanda	– Domanda dell'interessato inoltrata in via telematica o cartacea (raccomandata a.r.) → direttamente oppure → per gli iscritti: tramite il Consiglio dell'Ordine di appartenenza → per i non iscritti: tramite il Consiglio dell'Ordine territorialmente competente in relazione alla residenza del richiedente - con allegata la documentazione richiesta e la dichiarazione ai sensi del DPR n.445/2000 dalla quale risultino i beni mobili e immobili nella disponibilità del richiedente – Utilizzo di apposita modulistica
Termini procedimento	– Fissati nel bando
Note	

15	PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELLA SALUTE
Provvidenza	Art. 10, lettera g) CONTRIBUTO PER SPESE DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA DOMICILIARE TEMPORANEA
Beneficiari	– Iscritti alla Cassa – Titolari di pensione a carico della Cassa
Presupposti	– Malattia o infortunio
Requisiti	– Ultimo reddito imponibile dichiarato non superiore a € 30.000 – Assistenza prescritta da sanitario e praticata da personale infermieristico qualificato – Per gli iscritti: regolarità comunicazioni reddituali alla Cassa
Misura contributo	– Rimborso delle spese per un massimo di € 500 mensili, deliberato dalla Giunta Esecutiva, fino a sei mesi nei casi di particolare gravità
Forma della domanda	– Domanda dell'interessato inoltrata in via telematica o cartacea (raccomandata a.r.), → direttamente oppure → per gli iscritti: tramite il Consiglio dell'Ordine di appartenenza → per i non iscritti: tramite il Consiglio dell'Ordine territorialmente competente in relazione alla residenza del richiedente - con allegata la documentazione richiesta nonché: → dichiarazione ai sensi del DPR n.445/2000 dalla quale risultino i beni mobili e immobili nella disponibilità del richiedente → certificato sanitario attestante la necessità e la durata dell'assistenza infermieristica domiciliare e documentazione delle spese sostenute → dichiarazione del richiedente ai sensi dell'art.46 DPR n.445/2000 dalla quale risulti che la spesa è a completo carico del richiedente e che non è soggetta a rimborso; se soggetta a rimborso, l'indicazione del periodo e del carattere diurno e/o notturno della prestazione – Utilizzo di apposita modulistica
Termini procedimento	– 90 giorni decorrenti: → dal ricevimento della domanda → dalla data di ricevimento della domanda regolarizzata o integrata in caso di domanda incompleta → dalla modificazione di elementi essenziali della domanda da parte dell'istante
Note	– In caso di assistenza notturna e diurna il contributo può essere erogato per una sola fattispecie

16	PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELLA PROFESSIONE
Provvidenza	Art. 14, lettera a¹) ASSISTENZA INDENNITARIA
Beneficiari	– Iscritti alla Cassa non pensionati – In caso di decesso dell'iscritto: il coniuge superstite o, in mancanza, i figli a carico anche se non conviventi o, in mancanza, i familiari indicati nell'art. 433 c.c., se conviventi e a carico
Presupposti	– Infortunio o malattia verificatisi o insorti in costanza di iscrizione alla Cassa e che non abbiano consentito all'iscritto di esercitare in maniera assoluta l'attività professionale per almeno due mesi
Requisiti	– Regolarità comunicazioni reddituali alla Cassa e pagamento dei relativi contributi
Misura contributo	– Diaria giornaliera pari ad 1/365° della media dei redditi professionali risultanti dai Modelli 5 relativi agli ultimi tre anni antecedenti l'evento o dalle prime dichiarazioni se l'iscrizione è inferiore ai tre anni – Limite massimo: tetto reddituale pensionabile previsto dal Regolamento dei contributi – Indennizzo minimo giornaliero: non inferiore a 1/365° della pensione minima erogata dalla Cassa nell'anno precedente quello dell'evento. – Durata: non superiore a 365 giorni – Indennizzo non reiterabile in relazione allo stesso infortunio o malattia e non cumulabile con altre prestazioni previdenziali o assistenziali erogate dalla Cassa – In caso di impossibilità assoluta all'esercizio della professione per più di due mesi, dovuta a grave infortunio o malattia, la Giunta Esecutiva potrà concedere, in via immediata e urgente, un acconto sull'indennizzo
Forma della domanda	– Domanda dell'interessato inoltrata in via telematica o cartacea (raccomandata a.r.) entro due anni dall'infortunio, dalla malattia o dall'insorgere dell'assoluta impossibilità allo svolgimento dell'attività professionale, → direttamente - oppure → per gli iscritti: tramite il Consiglio dell'Ordine di appartenenza → per i non iscritti: tramite il Consiglio dell'Ordine territorialmente competente in relazione alla residenza del richiedente - con allegata: → documentazione medica comprovante: la natura della malattia o dell'infortunio, il periodo di inabilità e l'incidenza sull'attività professionale → se la richiesta deriva da infortunio, una dichiarazione del richiedente che attesti se ha beneficiato o beneficerà di risarcimento per responsabilità di terzi, indicandone l'ammontare, anche in via presuntiva → dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio (DPR n. 445/2000) dalla quale risulti che, per effetto dell'infortunio o della malattia, non ha potuto esercitare in maniera assoluta l'attività professionale per il periodo indicato
Termini procedimento	– 90 giorni decorrenti: → dal ricevimento della domanda → dalla data di ricevimento della domanda regolarizzata o integrata in caso di domanda incompleta → dalla modificazione di elementi essenziali della domanda da parte dell'istante
Note	

17	PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELLA PROFESSIONE
Provvidenza	Art. 14, lettera a²) CONVENZIONI PER RIDURRE I COSTI E AGEVOLARE L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE
Beneficiari	– Iscritti alla Cassa
Presupposti	– Indicati nella convenzione
Requisiti	– Indicati nella convenzione
Misura contributo	– Vantaggi a seconda della convenzione*
Forma della domanda	– Modalità previste nelle convenzioni
Termini procedimento	
Note	– *La Cassa può sostenere in tutto o in parte gli oneri economici [ad esempio: banca dati di giurisprudenza e piattaforma unica dell'Avvocatura (portale servizi telematici, pec, firma digitale, fatturazione elettronica, pagamenti elettronici, etc.)]

18	PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELLA PROFESSIONE
Provvidenza	Art. 14, lettera a³⁾) ASSISTENZA IN CASO DI CATASTROFE O CALAMITÀ NATURALI
Beneficiari	– Iscritti alla Cassa
Presupposti	– Danni agli immobili e/o ai beni strumentali, incidenti sulla attività professionale
Requisiti	– Residenza e/o domicilio professionale, principale o secondario, in zona colpita da catastrofe o da calamità naturale dichiarata dalle competenti autorità – Regolarità comunicazioni reddituali alla Cassa
Misura contributo	– Proporzionata al danno subito e deliberato dalla Giunta Esecutiva sulla base di criteri stabiliti, di volta in volta, sentiti gli Ordini territoriali interessati – In casi particolari, il CdA, su proposta della Giunta Esecutiva, può prevedere l'erogazione di ulteriori provvidenze a favore degli iscritti
Forma della domanda	– Domanda dell'interessato inoltrata in via telematica o cartacea (raccomandata a.r.), direttamente o tramite il Consiglio dell'Ordine cui è iscritto, con allegata: → documentazione attestante l'entità del danno subito → dichiarazione del competente COA attestante che il richiedente, al momento dell'evento, aveva il domicilio professionale principale o secondario nell'immobile o negli immobili indicati nella documentazione
Termini procedimento	– 90 giorni decorrenti: → dal ricevimento della domanda → dalla data di ricevimento della domanda regolarizzata o integrata in caso di domanda incompleta → dalla modificazione di elementi essenziali della domanda da parte dell'istante
Note	

19	PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELLA PROFESSIONE
Provvidenza	Art. 14, lettera a⁴) AGEVOLAZIONI PER L'ACCESSO AL CREDITO
Beneficiari	– Iscritti alla Cassa non pensionati
Presupposti	– Esistenza di finanziamenti finalizzati all'allestimento, al potenziamento dello studio e/o alla frequenza di corsi per l'acquisizione del titolo di specialista e/o cassazionista
Requisiti	– Regolarità comunicazioni reddituali alla Cassa
Misura contributo	– Intervento, con un tasso nominale agevolato, finalizzato all'abbattimento degli interessi su finanziamenti esistenti
Forma della domanda	– Modalità previste nel bando
Termini procedimento	– Fissati nel bando
Note	

20	PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELLA PROFESSIONE
Provvidenza	Art. 14, lettera a⁵) AGEVOLAZIONI PER LA CONCESSIONE DI MUTUI
Beneficiari	– Iscritti alla Cassa non pensionati
Presupposti	
Requisiti	– Regolarità comunicazioni reddituali alla Cassa
Misura contributo	– Determinata nel bando
Forma della domanda	– Modalità previste nel bando
Termini procedimento	– Fissati nel bando
Note	

21	PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELLA PROFESSIONE
Provvidenza	Art. 14, lettera a⁶) AGEVOLAZIONI PER L'ACCESSO AL CREDITO MEDIANTE LA CESSIONE DEL QUINTO DELLA PENSIONE
Beneficiari	– Titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità
Presupposti	– Essere in regola con l'invio delle prescritte comunicazioni reddituali
Requisiti	– Per gli iscritti: regolarità comunicazioni reddituali alla Cassa
Misura contributo	– Determinata nel bando
Forma della domanda	– Modalità previste nel bando
Termini procedimento	– Fissati nel bando
Note	

22	PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELLA PROFESSIONE
Provvidenza	Art. 14, lettera a⁷) CONTRIBUTI O CONVENZIONI PER LA FRUIZIONE DI ASILI NIDO E SCUOLE MATERNE E ALTRE INIZIATIVE PER FAVORIRE LA CONCILIAZIONE FRA ATTIVITÀ PROFESSIONALE E IMPEGNI FAMILIARI E LO SVILUPPO ECONOMICO DELL'AVVOCATURA
Beneficiari	– Iscritti alla Cassa
Presupposti	– Indicati nel bando
Requisiti	– Regolarità comunicazioni reddituali alla Cassa
Misura contributo	– Determinati nel bando
Forma della domanda	– Modalità previste nel bando
Termini procedimento	– Fissati nel bando
Note	

23	PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELLA PROFESSIONE
Provvidenza	Art. 14, lettera b¹) AGEVOLAZIONI PER L'ACCESSO AL CREDITO FINALIZZATO ALL'AVVIAMENTO DELLO STUDIO PROFESSIONALE O PER LA COSTITUZIONE DI NUOVI STUDI ASSOCIATI O SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI
Beneficiari	– Iscritti alla Cassa fino al compimento del 45° anno di età
Presupposti	– Indicati nel bando
Requisiti	– Regolarità comunicazioni reddituali alla Cassa
Misura contributo	– Indicata nel bando
Forma della domanda	– Modalità previste nel bando
Termini procedimento	– Fissati nel bando
Note	– Saranno privilegiate le richieste per l'accesso al credito finalizzato alla costituzione di studi associati e/o multidisciplinari

24	PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELLA PROFESSIONE
Provvidenza	Art. 14, lettera b²) ORGANIZZAZIONE DI CORSI QUALIFICANTI
Beneficiari	– Iscritti alla Cassa fino al compimento del 45° anno di età
Presupposti	– Indicati nel bando
Requisiti	– Regolarità comunicazioni reddituali alla Cassa – Ulteriori requisiti e condizioni indicati nel bando
Misura contributo	
Forma della domanda	– Modalità previste nel bando
Termini procedimento	– Fissati nel bando
Note	– V. art. 15, n.8, ultimo periodo del Regolamento

25	PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELLA PROFESSIONE
Provvidenza	Art. 14, lettera b³) BORSE DI STUDIO PER L'ACQUISIZIONE DEL TITOLO DI SPECIALISTA, DI CASSAZIONISTA E PER L'ACQUISIZIONE DI SPECIFICHE COMPETENZE PROFESSIONALI
Beneficiari	– Iscritti alla Cassa fino al compimento del 45° anno di età
Presupposti	
Requisiti	– Regolarità comunicazioni reddituali alla Cassa
Misura contributo	– Determinata nel bando
Forma della domanda	– Modalità previste nel bando
Termini procedimento	– Fissati nel bando
Note	

26	PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELLA PROFESSIONE
Provvidenza	Art. 14, lettera c¹) CONTRIBUZIONE FINALIZZATA ALL'ATTENUAZIONE DELLE DIFFICOLTÀ ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE
Beneficiari	– Iscritti titolari di pensione di invalidità
Presupposti	– Invalidità riconosciuta
Requisiti	– Regolarità comunicazioni reddituali alla Cassa – Documentazione delle spese sostenute
Misura contributo	– Contribuzione straordinaria a rimborso e in unica soluzione, commisurata alla gravità della menomazione, per l'acquisizione di tecnologie indispensabili per l'esercizio della professione e/o per raggiungere gli uffici giudiziari o il proprio studio
Forma della domanda	– Domanda dell'interessato alla Giunta Esecutiva, inoltrata in via telematica o cartacea direttamente o tramite il Consiglio dell'Ordine cui è iscritto, con allegata la documentazione necessaria a comprovare lo stato di effettiva gravità della menomazione, la necessità degli interventi richiesti e il loro costo
Termini procedimento	– 90 giorni decorrenti: → dal ricevimento della domanda → dalla data di ricevimento della domanda regolarizzata o integrata in caso di domanda incompleta → dalla modificazione di elementi essenziali della domanda da parte dell'istante
Note	

27	PRESTAZIONI PER SPESE FUNERARIE
Provvidenza	Art. 19 RIMBORSO SPESE FUNERARIE
Beneficiari	– Prossimi congiunti: coniuge superstite, se non legalmente separato, convivente more uxorio risultante dallo stato di famiglia in via alternativa – Coniuge legalmente separato; parenti entro il terzo grado; affini entro il secondo grado
Presupposti	– Morte dell'iscritto o del titolare di pensione diretta
Requisiti	
Misura contributo	– Rimborso delle spese per un massimo di € 4.000
Forma della domanda	– Domanda dell'interessato inoltrata in via telematica o cartacea (raccomandata a.r.), anche tramite il COA territorialmente competente in relazione alla residenza del richiedente, corredata di: → certificato di morte → autocertificazione dalla quale risulti l'appartenenza a una delle categorie di beneficiari → fatture delle spese sostenute intestate al richiedente
Termini procedimento	– 90 giorni decorrenti: – dal ricevimento della domanda – dalla data di ricevimento della domanda regolarizzata o integrata in caso di domanda incompleta – dalla modificazione di elementi essenziali della domanda da parte dell'istante
Note	